



**CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DEL
VALDICHIANA OUTLET VILLAGE**

Rep. n. 221/2020

L'anno 2020 addì 7 (sette) del mese di agosto nella residenza municipale, tra i Signori:

- Dott.ssa Cinzia Macchiarelli, nella qualità di Segretario Comunale, il quale interviene, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/00 (Tuel), in nome e per conto del Comune di Foiano della Chiana, con sede in Piazza Cavour n. 1, 52045, Foiano della Chiana (AR) – Partita Iva 00290740513 e Codice fiscale 80000450512– (di seguito denominato “*Comune*”);


e

- Avv. Alessio Mencarelli, in qualità di Presidente della Società Farmaceutica Foiano *S.r.l. unipersonale*”, con sede legale in Valdichiana Outlet Village Via Enzo Ferrari, n. 5, Foiano della Chiana (AR), Partita Iva e Codice fiscale 02301130510, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Società Società Farmaceutica Foiano *S.r.l. unipersonale*” (di seguito denominata “*Società*”);

Premesso che:

- la Società è stata costituita a seguito di quanto deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/08/2017, Provvedimento n. 33, ai sensi delle disposizioni vigenti che disciplinano le forme e le modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli Enti Locali, ed in particolare il “*Servizio farmaceutico*”;
- la Società “Società Farmaceutica Foiano *S.r.l. unipersonale*” è stata costituita in data 12/12/2017 con atto del Notaio Dott.ssa Maria Patrizia Bersotti n. repertorio 67993;
- la Società costituisce il mezzo per il tramite del quale il Comune di Foiano della Chiana esercita il “*Servizio farmaceutico*” e che il Comune ha conferito l'affidamento della gestione della farmacia di cui il Comune è il titolare e proprietario prevista presso il Valdichiana Outlet Village;
- che il presente contratto ha lo scopo di regolamentare le modalità di svolgimento del Servizio relativo alla conduzione della farmacia comunale, fissando gli obiettivi

**SOCIETÀ FARMACEUTICA
FOIANO S.r.l.**
P.zza C.B. CAVOUR, 1
52045 Foiano della Chiana (AR)



reciproci tra Comune di Foiano della Chiana e la Società, al fine di garantire l'autonomia gestionale della Società stessa ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale titolare della Farmacia;

- il Comune, attraverso gli organi statutari, partecipa alla determinazione degli indirizzi, ed effettua il controllo del servizio oggetto del presente Contratto, fermo restando la necessaria autonomia operativa della Società nell'esecuzione del presente Contratto;
- il presente contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni e modifiche, previo accordo tra le parti. La parte, che intende proporre quanto sopra, dovrà formulare all'altra parte una proposta, che evidenzi i benefici per la collettività, l'efficienza, efficacia ed economicità della proposta e i tempi di attivazione.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 – Recepimento delle Premesse

1. Le Premesse sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente Contratto di servizio.

Art. 2 – Oggetto


1. Il presente contratto regola i rapporti tra il Comune di Foiano della Chiana e la Società, relativamente alla gestione della Farmacia (di seguito definita "*Servizio farmaceutico*") di cui il Comune è titolare in perfetta conformità ai contenuti della Deliberazione consiliare n. 17 del 1° giugno 2017 e della Deliberazione consiliare n. 33 del 30 agosto 2017.

2. Il Comune di Foiano della Chiana ha affidato in concessione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30 agosto 2017 alla Società "**Società Farmaceutica Foiano S.r.l. unipersonale.**" il servizio pubblico di gestione della Farmacia comunale presso la struttura commerciale denominata Valdichiana Outlet Village nel Comune di Foiano della Chiana

3. Il servizio oggetto dell'affidamento è da considerarsi ad ogni effetto pubblico, la cui erogazione da parte della società deve avere pertanto, carattere di regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa e delle finalità statutarie.

4. Il Comune potrà, in ogni caso, affidare alla società ulteriori servizi connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei, purché inclusi nello statuto societario, alle condizioni che saranno definite dalle parti con appositi contratti

SOCIETÀ FARMACEUTICA
FOIANO S.r.l.
P.zza C.B. CAVOUR, 1
52045 Foiano della Chiana (AR)



Art. 3 - Prestazioni, obiettivi e *standard*

1. Gli obiettivi

La Società, nell'espletamento del "Servizio farmaceutico" e nel rispetto delle finalità statutarie, si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) promuovere l'uso corretto del farmaco;
- b) promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all'interno della Farmacia e sul territorio iniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio sanitario nazionale;
- c) realizzare una politica dei prezzi al pubblico del mercato parafarmaceutico, concordati, a livello locale, tra gli operatori del settore, al fine di tutelare gli interessi dei consumatori;
- d) realizzare il Centro unificato di prenotazione (Cup);
- e) realizzare l'assistenza integrativa;
- f) realizzare l'assistenza farmaceutica domiciliare;
- g) collaborare all'informazione e all'educazione sanitaria;
- h) fornire dati e rilevazioni ricette;
- i) archiviare i farmaci.

Compete inoltre alla Società la responsabilità del trattamento dei dati connesso allo svolgimento del servizio affidato nel rispetto delle norme di cui al Dlgs. n. 196 del 30 giugno 2003 nonché del Regolamento UE, 2016/679, più comunemente definito GDPR (General Data Protection Regulation) e loro successive modifiche ed integrazioni.


2. Principi fondamentali e *standard* dell'erogazione dei servizi

La Società si impegna ad osservare i principi statuiti dalla "Carta dei servizi" (allegata) della Farmacia, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Tutte le modifiche alla Carta stessa, di qualunque natura esse siano o da qualunque sollecitazione provengano (Aziende sanitarie locali o Associazioni degli utenti), dovranno essere concordate con il Comune.

Art. 4 - Durata

1. L'affidamento ha la durata di anni 10 (dieci) a partire dal giorno di affidamento del servizio, deciso con Delibera del Consiglio comunale n. 33 del 30/08/2017. Da tale data decorrono tutti gli adempimenti di natura amministrativa e fiscale.

SOCIETÀ FARMACEUTICA
ROIANO S.F.L.
Via C.B. CAVOUR, 1
52045 Roiano della Chiana (AR)



2. Espressamente si conviene tra le parti che il presente contratto di servizio, alla suddetta scadenza, potrà essere rinnovato subordinatamente alla normativa che sarà pro tempore in vigore ed è escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 5 - Licenze ed autorizzazioni

1. La Farmacia comunale concessa in gestione risulta autorizzata con Deliberazione della Giunta regionale n. 1201 del 29 novembre 2016 e comunicata con Nota della Regione Toscana datata 30/12/2016 (Protocollo generale comunale 02/01/2017 n. 20170000015).

2. Qualora dette licenze ed autorizzazioni d'esercizio venissero revocate o sospese per provvedimenti amministrativi il presente contratto si intenderà immediatamente risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art. 1463 del Codice civile.

Art. 6 - Responsabilità

1. L'Amministrazione è sollevata dal Concessionario da ogni e qualsiasi responsabilità civile in ordine ai danni alle persone ed alle cose derivanti dal presente contratto.

2. Il Concessionario è comunque obbligato a contrarre adeguata assicurazione con primaria compagnia a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità della stessa quale assuntrice della concessione e con un massimale unico di Euro 1.500.000,00.

3. La polizza dovrà garantire la copertura assicurativa sia contro eventuali danni causati a terzi nonché a cose e beni del Comune.

4. Copia della polizza dovrà essere depositata presso l'Amministrazione all'atto della stipulazione del Contratto.

Art. 7 - Divieto di cessione del contratto


1. E' vietato il subaffidamento totale o parziale, nonché la cessione, sotto qualsiasi forma, del presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto.


Art. 8 - Principi fondamentali

1. L'erogazione dei servizi si ispira ai principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia ed efficienza di cui all'Allegato 1 del Dpcm. 27 gennaio 1994, al rispetto degli *standard* qualitativi quali diritti fondamentali degli utenti, ai sensi dell'art. 1, Legge 30 luglio 1998, n. 281, e delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11 del Dlgs. n. 286/99.

Art. 9 - Obiettivi

SOCIETÀ FARMACEUTICA
FOIANO S.E.L.
P.zza G.B. CAVOUR, 1
52045 Foiano della Chiana (AR)





1. Il Concessionario, nell'espletamento dei servizi, si impegna al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) sicurezza dei servizi intesa come salvaguardia fisica delle persone e delle cose nel rispetto delle normative vigenti;
- b) miglioramento dell'efficienza e della continuità dei servizi;
- c) chiarezza, semplificazione e rapidità nei rapporti e nelle comunicazioni con gli utenti con particolare attenzione agli aspetti umani connessi alle circostanze d'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto.

Tali obiettivi devono inquadrarsi in un processo di miglioramento e sviluppo dei servizi nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario degli stessi.

Art. 10 - Forme di gestione

1. Il Concessionario ha facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficacia ed economicità, fermo restando il rispetto degli *standard* definiti nel Programma d'esercizio.

2. Il Concessionario provvede alla gestione delle attività in oggetto direttamente con proprie attrezzature, mezzi e personale e, qualora ne riscontri la convenienza economica, mediante affidamenti a soggetti terzi nel rispetto della vigente disciplina normativa in materia di contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).

Art. 11 - Obblighi del Comune

1. Il Comune, su richiesta del Concessionario, quando ricorrano tutti i requisiti previsti, rilascia gli atti ed i documenti necessari all'esecuzione delle opere e alla gestione dei servizi. In tal senso il Comune si impegna a sostenere e favorire l'attività del Concessionario attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative inerenti la gestione del servizio.

2. Il Comune, al fine di acquisire un parere preventivo e non vincolante, si impegna a comunicare con congruo anticipo al Concessionario le modifiche ai Regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sui servizi oggetto del presente contratto.

Art. 12 - Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario si impegna ad erogare con continuità i servizi oggetto del presente contratto nel rispetto delle normative vigenti e degli standard qualitativi, quantitativi, tecnici ed economici previsti nel Programma d'esercizio; i casi di interruzione quando non

SOCIETÀ FARMACEUTICA

FOIANO S.E.L.

P.zza C.B. CAVOUR, 1

52015 Foiano della Chiana (AR)

regolamentati da normative di settore devono essere giustificati, impegnandosi comunque il Concessionario ad adottare misure volte a limitare il più possibile i disagi arrecati agli utenti.

2. Nell'espletamento dei servizi, il Concessionario si impegna ad osservare tutte le norme di legge e di regolamento statali, regionali e comunali vigenti in materia.

3. Il Concessionario inoltre si impegna a:

- a) organizzare l'attività imprenditoriale;
- b) rendicontare al Comune con cadenza annuale sull'andamento della gestione dei servizi affidati, con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi di servizio concordati, al rispetto degli standard prestazionali convenuti e al mantenimento delle previsioni di costo;
- d) fornire al Comune i dati e/o parametri fisici inerenti i servizi di cui al presente contratto oggetto di obbligatoria esposizione nel bilancio pluriennale del Comune, di questionari e inchieste dei competenti Ministeri, della Regione, della Provincia e di Organismi e Centri di ricerca;
- e) fornire al Comune supporto negli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalle normative inerenti le materie dei servizi oggetto del presente contratto;
- f) approvvigionare gli uffici comunali di beni commercializzati dalle farmacie, con fatturazione all'ultimo costo di acquisto della Società risultante dalle fatture ricevute dal fornitore;
- g) mettere in disponibilità al Comune ogni dato e fattore che possa influire sugli eventuali corrispettivi dovuti dal Concessionario e/o dal Comune per l'espletamento dei servizi di cui al presente Contratto in tempo utile per consentirne il recepimento nei rispettivi bilanci di previsione dell'anno successivo, ovvero per l'adeguamento delle determinazioni tariffarie, nel rispetto delle disposizioni in materia;
- h) assolvere alle richieste del Comune per quanto riguarda gli interventi i cui costi, anche al di fuori della programmazione concordata, risultino assunti a carico del bilancio comunale;
- i) tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza del presente Contratto e risarcire il Comune stesso degli eventuali danni che ad esso derivassero in dipendenza o conseguenza della gestione.
- l) trasmettere semestralmente al Comune un rendiconto delle entrate della Farmacia comunale.

SOCIETÀ FARMACEUTICA
FOIANO S.r.l.
P.zza G.B. CAVOZZI, 1
01025 Foiano della Chiana (AR)



4. L'estensione e/o la modificazione nell'erogazione dei servizi sul territorio comunale, con riferimento ai contenuti del Programma d'esercizio, sono realizzate alle condizioni e con i criteri di cui al presente Contratto ed ai Regolamenti comunali vigenti.

5. Il Concessionario è responsabile dei danni arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, nella gestione del servizio e pertanto mantiene indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile ai rapporti inerenti l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto.

6. Il Concessionario infine si impegna:

- ad inoltrare al Comune, prima della approvazione, la bozza del bilancio di esercizio, nonché ogni altro atto o documento utile al fine della verifica, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi fissati dagli atti di programmazione approvati dalla società:

- ad osservare con attenzione, da parte dell'Organo di amministrazione e dell'Organo di controllo, le osservazioni formulate dal Comune in relazione alla bozza di bilancio ed alla attuazione degli atti di programmazione, disponendo variazioni e correttivi che dovessero rendersi necessari al fine di garantire al Comune l'effettiva capacità di controllo dei servizi resi;

- ad inoltrare al Comune, almeno una volta all'anno, una relazione scritta avente ad oggetto i servizi svolti e l'andamento dell'attività economica, con costante possibilità per il Comune di richiesta di informazioni in ordine alla gestione dei servizi;

- a rispettare l'obbligo di svolgimento dei servizi pubblici esclusivamente sulla base del contratto di servizio, il cui contenuto è stato previamente approvato dal Comune;

- ad offrire, da parte dell'Organo di amministrazione e dell'Organo di controllo, la massima collaborazione, anche mediante comunicazione dei dati richiesti, al fine di consentire al Comune di poter esercitare il controllo sui servizi affidati alla Società.

Art. 13 – Corrispettivo per l'esecuzione del servizio

1. In considerazione dei servizi affidati, della natura di concessione di servizio pubblico ex artt. 164 e seguenti del Dlgs. n. 50/16, degli obblighi e doveri delle parti e delle prestazioni che il Concessionario deve complessivamente eseguire in conformità del presente Contratto, il Concessionario provvederà ad incassare quanto riscosso nei confronti dell'utenza a titolo di corrispettivo per la erogazione del servizio.

SOCIETÀ FARMACEUTICA

POIANO S.r.l.
Piazza C.B. CAVOUR, 1
52045 Poiano della Chiana (AR)

2. L'attività del Concessionario si intende interamente e autonomamente finanziata con la riscossione delle entrate derivanti dall'erogazione del servizio. Il Concessionario, in relazione alle attività e servizi conferiti, assume a titolo esclusivo il rischio di gestione dell'attività oggetto del presente contratto.

3. I prezzi dei farmaci sono stabiliti secondo la vigente normativa.

4. Le proposte di variazione di quanto stabilito al comma precedente, ovvero incrementi di costo non dipendenti dalla volontà del Concessionario o legati a miglioramenti qualitativi e/o quantitativi del servizio, verranno sottoposti al Comitato Tecnico di cui all'art. 23.

Art. 14 - Canone di concessione

1. La Società gode di un proprio patrimonio e di autonomia economica e finanziaria basata sui ricavi derivanti dalle rendite dello stesso, da sponsorizzazioni, da liberalità, dal corrispettivo per i servizi resi e dai trasferimenti di enti pubblici e privati.

2. La Società corrisponderà annualmente al Comune un canone di concessione in percentuale sul fatturato, oltre IVA, risultante dai registri fiscali. La determinazione della percentuale avverrà annualmente, di norma entro il mese di marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario interessato, in accordo tra la Giunta Comunale ed il Consiglio di Amministrazione della Società e sulla base di una relazione tecnica redatta in contraddittorio tra i responsabili tecnici dei due Enti, anche in relazione ai progetti di sviluppo/implementazione del servizio farmacia che saranno oggetto di condivisa definizione, previa presentazione di regolare fattura da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 15 - Interruzione nell'erogazione dei servizi

1. L'erogazione dei servizi non può essere interrotta né sospesa dal Concessionario per alcun motivo, salvo cause di forza maggiore, nei casi previsti dalla legge, su disposizione delle Autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica. In ogni caso, l'erogazione dei servizi deve essere ripristinata al più presto.

2. In ogni altro caso il Comune, in caso di interruzione dei servizi o di grave inadempimento, può sostituirsi al Concessionario per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, previa diffida, con rivalsa su di esso per le spese sostenute. Per l'esecuzione d'ufficio il Comune può avvalersi di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa.

SOCIETÀ FARMACEUTICA
PIANO S.R.L.
P.zza C.B. CAVOUR, 1
20135 Poggiano della Chiama (AR)



3. Il Concessionario garantisce, in caso di sciopero dei propri dipendenti, l'erogazione delle prestazioni ritenute indispensabili, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni e integrazioni, e dai relativi Regolamenti del Concessionario.

4. Ove la regolare erogazione dei servizi possa venire interrotta o turbata da lavori, attività o eventi posti in essere dal Comune o da altri soggetti, pubblici o privati, su sua specifica autorizzazione, o al Comune formalmente comunicati, quest'ultimo si impegna ad informare tempestivamente il Concessionario tempestivamente per i provvedimenti e le misure di competenza.

5. Il Concessionario presenta al Comune, entro il mese di gennaio di ogni anno, una valutazione consuntiva di dettaglio degli eventuali oneri e danni derivanti dal verificarsi degli eventi di cui al comma 4, relativa all'anno precedente.

6. Le riduzioni o sospensioni di servizio di cui al presente articolo sono preventivamente comunicate dal Concessionario al Comune, anche a mezzo fax e, ove possibile all'utenza nei modi stabiliti dalle disposizioni normative vigenti. Ove la comunicazione preventiva risultasse particolarmente onerosa o impossibile, il Concessionario deve comunque informare tempestivamente il Comune.

Art. 16 – Rapporti fra il Concessionario e gli utenti

1. I rapporti fra Concessionario e utenti e le condizioni generali di erogazione dei servizi sono disciplinati dalle vigenti specifiche normative in materia, dai Regolamenti comunali e dalla Carta dei Servizi adottata dal Concessionario nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del Dpcm. 27 gennaio 1994, che disciplina in dettaglio i principi fondamentali a tutela dell'utente, le modalità di fruizione del servizio, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfetario agli utenti per mancato rispetto degli standard.

2. Gli utenti esercitano nei confronti dell'attività di servizio pubblico svolta dal Concessionario il diritto di accesso alla documentazione in conformità agli art. 22 e seguenti della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Art. 17 - Definizione del sistema di monitoraggio del contratto

1. Il Comune svolge un monitoraggio costante sull'andamento dei servizi.

2. Tale monitoraggio riguarda:

SOCIETÀ FARMACEUTICA
FOIANO S.R.L.
Piazza S.B. CAVOUR, 1
52045 Foiano della Chiana (AR)

- la qualità erogata e la qualità percepita dai clienti-utenti,
- il rispetto degli obiettivi e degli impegni contrattuali.

3. La natura e la tipologia dei dati da fornire al Comune, da parte del Concessionario, in ordine agli *standard* di qualità e quantità di cui al punto precedente, sono quelli indicati, oltre che nel presente Contratto, nel Programma di esercizio.

Art. 18 – Controllo del servizio

1. Il Comune si riserva di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione dei servizi, ovvero qualunque attività connessa.


2. La Società affidataria del servizio presta all'Ente ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico. La Società concessionaria verrà preventivamente invitata a partecipare ai controlli suddetti, fornendo tutte le informazioni, i supporti e la documentazione utili all'effettuazione dei controlli stessi. Il Comune potrà attivare, con spese a suo carico, i controlli ritenuti più opportuni per la verifica del servizio, avvalendosi di collaboratori interni o esterni, i cui nominativi saranno comunicati alla Società.

3. Il Comune realizza il controllo previsto dal Tuel anche mediante l'approvazione delle linee di indirizzo di cui all'art. 19 del "Testo unico sulle Società a partecipazione pubblica" ("Tusp") approvato con il Dlgs. n. 175/16.

Art. 19 - Garanzie

1. Il deposito cauzionale definitivo costituito da parte del Concessionario a garanzia delle obbligazioni tutte derivanti dal contratto viene calcolato in base al 5% dell'importo contrattuale. La cauzione dovrà essere costituita mediante versamento presso la Tesoreria comunale, oppure potrà essere prestata a mezzo di polizza fideiussoria bancaria secondo le vigenti disposizioni della legge italiana, oppure nella forma della polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzione, ai sensi del Testo unico delle leggi all'esercizio delle assicurazioni private, approvato con Dpr. 13 febbraio 1959, n. 449 e successive modifiche ed integrazioni.

SOCIETÀ FARMACEUTICA
 BOIANO S.R.L.
 P.zza C.B. CAVOUR, 1
 52045 Peltano della Chiana (AR)



2. Dette polizze devono riportare espressamente la clausola contenete l'impegno, in caso di escussione da parte del Comune, a pagare senza eccezione alcuna entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta.

3. Detta cauzione sarà restituita al Concessionario al termine del rapporto previa verifica dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali in ogni tempo e circostanza.

Art. 20 - Procedure ad evidenza pubblica

1. La Società, per l'affidamento a terzi di servizi, lavori e forniture è tenuta al rispetto delle procedure disciplinate dal "Codice dei Contratti pubblici" di cui al Dlgs. n. 50/16.

2. La Società risponde comunque nei confronti del Comune della regolarità delle operazioni gestionali affidate a terzi.

Art. 21 - Clausola di salvaguardia per condizioni di deficitarietà del Comune

1. Ai sensi dell'art. 243, comma 3-bis, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale da parte del Comune, le parti, previa consultazione e di comune accordo, potranno procedere alla riduzione delle spese di personale della Società medesima, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 19 del "Tusp".

Art. 22 - Revoca della concessione

1. L'Amministrazione comunale può revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ed in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.

2. In tal caso, l'Amministrazione comunale regolerà con il Concessionario i profili economico-finanziari relativi al periodo intercorrente tra la data della revoca e quella della naturale scadenza della concessione.

Art. 23 - Risoluzione del contratto

1. Il Contratto potrà essere risolto dal Comune anticipatamente per gravi inadempimenti in ordine alla gestione dei servizi affidati o per violazione delle disposizioni del presente.

2. Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare all'Organo amministrativo della Società, con formale atto, le inadempienze riscontrate.

3. La Società dovrà presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione di cui sopra. Sulla base delle giustificazioni fornite dalla Società, il Comune potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di risoluzione.

4. In caso contrario il Comune potrà dichiarare risolto il presente Contratto.

SOCIETÀ FARMACEUTICA
FOIANO S.R.L.
P.zza C. D'AVOUR, 1
52045 Foiano della Chiana (AR)

5. La risoluzione del Contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporterà la restituzione al Comune (ovvero al soggetto indicato dallo stesso) dei beni concessi in uso di proprietà comunale.

6. La Società dovrà comunque assicurare in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente Contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia affidata ad altri.

Art. 24 - Clausola risolutiva espressa

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 29, si conviene che il rapporto concessorio si risolva di diritto nel caso in cui si verifichi una o più delle seguenti inadempienze:

- a) situazione di cui all'art. 6, comma 2, del presente Contratto
- b) per fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuale della società;
- c) per interruzione del servizio con chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre cinque giorni, non comunicata, oltre che all'Amministrazione Comunale, anche all'Autorità sanitaria o da quest'ultima non autorizzata;
- d) per decadenza dell'esercizio della farmacia dichiarata all'autorità sanitaria;
- e) per gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto ovvero gravi violazioni di disposizioni normative che regolamentano il servizio farmaceutico;
- f) abusivismo professionale;
- g) gravi disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche. In tale ipotesi, il rapporto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, qualora la parte interessata dichiari all'altra che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.



Art. 25 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10 e successive modifiche.

2. Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/10, il presente Contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

3. La Società si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura/Utg della Provincia di Arezzo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

SOCIETÀ FARMACEUTICA
POIANO S.r.l.
P.zza C.B. CAVOUR, 1
52045 Foiano della Chiana (AR)





4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto.

Art. 26 - Trattamento dati

1. Compete alla Società la responsabilità del trattamento dei dati connessi allo svolgimento del servizio affidato nel rispetto delle norme di cui al Dlgs. n. 196/03 e del Regolamento UE, 2016/679, più comunemente definito GDPR (*General Data Protection Regulation*).

Art. 27 - Spese ed oneri fiscali

1. Tutte le spese relative, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi comprese le spese di bollo, copia, registrazione, diritti di segreteria, sono a completo carico della Società, mentre l'Iva è regolata come per legge.

2. Ai fini della registrazione fiscale si dichiara che le operazioni dedotte in contratto sono soggette a Iva con l'obbligo di rivalsa, per cui il contratto dovrà registrarsi in termine fisso ed a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5, commi 1 e 40 e della tariffa, Parte I, del Dpr. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 28 - Norma di chiusura

1. Per tutto quanto non stabilito dalle parti nel presente Contratto valgono le disposizioni di cui al Libro IV del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti, unitamente alla disciplina in materia di affidamenti di servizi pubblici locali a rilevanza economica "in house".

Art. 29 - Controversie

1. Il Foro competente per le controversie che dovessero sorgere tra Comune e Società è quello di Arezzo.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Amministratore

Avv. Alessio Mencarelli |

**SOCIETÀ FARMACEUTICA
FOIANO S.r.l.**
Ezza C.B. CAVOUR, 1
52045 Foiano della Chiana (AR)

Per il Comune di Foiano della Chiana

Dott.ssa Cinzia Macchiarelli



CARTA DEI SERVIZI DELLA FARMACIA COMUNALE

PREMESSA

La Farmacia è un presidio socio-sanitario al servizio dei cittadini e costituisce uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche.

La Farmacia svolge un servizio pubblico, la cui erogazione deve essere uniforme ai principi fissati nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 a tutela delle esigenze dei cittadini che possono fruirla e nel rispetto delle esigenze di efficienza e imparzialità.

L'esigenza di una specifica individuazione dei servizi deriva dalla constatazione che il ruolo della Farmacia non debba essere disciplinato dalle sole disposizioni della legge o della convenzione con il Servizio sanitario nazionale, in quanto il rapporto con la cittadinanza risulta essere di gran lunga più diretto e significativo.

L'attività che si sviluppa quotidianamente in Farmacia implica un rapporto di fiducia con risvolti interpersonali ed umani che trovano la loro sede naturale nello specifico strumento rappresentato dalla "Carta dei Servizi".

ART. 1 - IDENTITÀ' DEL SOGGETTO EROGATORE

La Farmacia comunale di Foiano della Chiana, collocata nella struttura commerciale denominata Valdichiana Outlet Village, è gestita dalla Società "Società Farmaceutica Foiano S.r.l. Società unipersonale", (d'ora in avanti "la Società"), con sede in Via Enzo Ferrari n. 5.

FARMACIA E ORARIO DI APERTURA

"Farmacia comunale - Società Farmaceutica Foiano Srl", orario di apertura uguale a quello praticato dagli esercizi commerciali del Valdichiana Outlet Village, quindi: tutti i giorni: 10:00 - 20:00 con possibilità di variazioni di orario in funzione delle variazioni di orario degli esercizi commerciali del Valdichiana Outlet Village.

ART. 2 - SERVIZI OFFERTI DALLA FARMACIA COMUNALE

La Società "Società Farmaceutica Foiano S.r.l. unipersonale" assicura ai cittadini la prestazione dei seguenti servizi essenziali, di interesse locale:

- l'approvvigionamento e la dispensazione di farmaci di qualsiasi tipo e natura, presidi medico-chirurgici e prodotti rientranti nel campo dell'assistenza integrativa;
- la preparazione estemporanea di prodotti galenici e magistrali e di altri prodotti di cui è consentita la preparazione in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;
- la dispensazione di prodotti omeopatici, apistici, fitofarmaci e specialità per uso veterinario;
- la consulenza sull'uso dei farmaci e sulla loro scelta;

SOCIETÀ FARMACEUTICA
FOIANO S.r.l.
Via C.B. CAVOUR, 1
52045 Foiano della Chiana (AR)

- l'informazione e l'educazione sanitaria.

Le prestazioni connesse a tali servizi saranno erogate nel rispetto dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, nel pieno rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, contenente i principi sull'erogazione dei servizi pubblici.

Rientrano nell'ambito dell'attività svolta dalla Farmacia comunale di Foiano della Chiana anche le seguenti prestazioni:

a) servizi di base

Misurazione della pressione: viene effettuata, in tutte le sedi farmaceutiche, tramite apparecchi elettronici rispondenti ai requisiti di legge, a disposizione dell'utente.

Tale servizio viene fornito agli utenti a prezzi contenuti.

Controllo del peso: l'iniziativa prevede, in tutte le sedi farmaceutiche, oltre alla verifica del peso, interventi di informazione per una corretta alimentazione, fondamentale per la prevenzione di numerose patologie.

Autotest diagnostici di prima istanza: vengono effettuati con l'ausilio di apparecchi completamente automatici purché omologati e periodicamente tarati a cura del farmacista sulla base di protocolli possibilmente concordati con l'Azienda sanitaria locale.

Noleggio di apparecchi elettromedicali

Informazioni sull'accesso alla specialistica e ai servizi: vengono forniti gli orari di accesso agli Uffici dell'Azienda sanitaria locale, nonché tutte le informazioni, messe a disposizione dalla Asl per l'accesso ai servizi sanitari, garantendo una corretta informazione sui servizi resi dalle strutture pubbliche e private accreditate sulla base della documentazione costantemente aggiornata e fornita dalla Asl medesima.

Servizio di prenotazione dei servizi sanitari (Cup): viene fornito nell'ambito di un accordo con le Aziende sanitarie locali e/o i soggetti affidatari del servizio medesimo. Le Farmacie convenzionate, individuate come più idonee per la collocazione territoriale e logistica, effettuano le prenotazioni specialistiche e/o diagnostiche, correttamente indicate dal medico, tramite il collegamento con il Centro unificato di prenotazione (Cup).

L'onorario delle prestazioni viene stabilito a livello aziendale, fatti salvi eventuali accordi con Enti.

b) consigli per la salute

L'angolo della salute è un servizio offerto dalla Farmacia, per rispondere in maniera esauriente e riservata alle crescenti problematiche relative al mantenimento della salute e del benessere psicofisico delle persone e gli operatori della farmacia comunale garantiscono la piena disponibilità nell'effettuare il servizio stesso.

SOCIETÀ FARMACEUTICA
FOIANO S.R.L.
P.zza C.B. CAVOUR, 1
53045 Foiano della Chiana (AR)



L'utenza è adeguatamente informata della disponibilità di tale servizio, anche attraverso l'allestimento, ove possibile, di uno spazio visibile e facilmente accessibile.

La vetrina ed i banchi della Farmacia comunale sono adattati anche per la divulgazione dei servizi offerti, comprese le campagne informative.

L'angolo della salute svolge anche servizio di relazioni con il pubblico.

c) schede informative

Vengono fornite schede informative da distribuire in farmacia sulle malattie più diffuse, sull'igiene, sull'infanzia, sulla gestione dei pazienti affetti da particolari patologie, sull'accesso ai servizi e quant'altro attiene alla sfera della salute con particolare attenzione alla prevenzione e alla farmacovigilanza.

d) prevenzione ed educazione sanitaria

La Società collabora con gli Enti pubblici presenti sul territorio per interventi di informazione, prevenzione, educazione sanitaria ed educazione alla salute nei quartieri, nelle scuole, nelle case di riposo, nelle comunità, nelle università della terza età e presso associazioni culturali e ricreative.

La Società collabora con le Aziende sanitarie locali a programmi di farmacovigilanza. A tal fine provvede al rilevamento di effetti collaterali relativamente a farmaci senza obbligo di prescrizione (S.O.P.), da banco (O.T.C.) e relativamente ai prodotti cosmetici.

La Società attua interventi nel campo della prevenzione soprattutto con riferimento alle malattie di carattere sociale, quali ad esempio l'Aids.

e) consegna dei farmaci a domicilio

La Società si impegna ad aderire e promuovere progetti di consegna dei farmaci a domicilio in favore di particolari categorie di cittadini particolarmente disagiati e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il paziente, salvo quanto previsto dal Dpr. n. 94/89.

ART. 3 – STANDARD DI QUALITÀ, IMPEGNI, PROGRAMMI

3.1 - Standard di qualità

La Società **garantisce**:

- 1) che la consegna dei farmaci sia sempre effettuata da un farmacista;
- 2) che i farmaci mancanti vengano reperiti, se richiesti, nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore feriali, purché reperibili nel normale ciclo distributivo;
- 3) di provvedere a verificare i motivi dell'eventuale assenza di farmaci dal ciclo distributivo, dandone comunicazione all'Azienda sanitaria locale;

SOCIETÀ FARMACEUTICA

POIANO S.R.L.

Piazza C.B. CAVOUR, 1

52045 Poiano della Chiana (AR)



- 4) che vengano indicati al cittadino, per quanto riguarda i farmaci da banco senza obbligo di ricetta medica, i medicinali più efficaci per il loro disturbo e più economici;
- 5) che vengano rispettati i turni di servizio che assicurano un'adeguata copertura delle esigenze del territorio in cui la Farmacia è situata;
- 6) che venga attivata una collaborazione con i medici prescrittori al fine di evitare disagi o potenziali danni ai cittadini;
- 7) che il comportamento proprio e dei propri dipendenti sia improntato a trattare gli utenti con rispetto, cortesia, disponibilità al dialogo ed all'ascolto;
- 8) che venga effettuato un adeguato controllo:
 - della data di scadenza di tutti i prodotti venduti in Farmacia;
 - di qualità sui prodotti parafarmaceutici venduti in Farmacia;
- 9) che venga effettuata una severa selezione della pubblicità in vetrina ed all'interno della Farmacia;
- 10) un comportamento improntato al rispetto della riservatezza, alla cortesia e alla disponibilità, al dialogo e all'ascolto da parte di tutti gli operatori della Farmacia, secondo le loro specifiche competenze;
- 11) la consultabilità della farmacopea ufficiale, della tabella delle tariffe per gli onorari professionali, del nomenclatore tariffario, delle liste di prescrivibilità dei farmaci;
- 12) al cittadino, in caso di emergenza, le informazioni e il supporto necessari a superare la situazione di pericolo, tramite il collegamento con le strutture sanitarie deputate all'urgenza;
- 13) il rispetto delle norme igieniche e la buona manutenzione dei locali;
- 14) una chiara suddivisione dei settori merceologici, diversi dal farmaco;
- 15) che i locali siano ben areati e illuminati.

La Società:

- rispetta le norme della buona preparazione per la predisposizione e la confezione dei Farmaci;
- fornisce una consulenza sull'uso dei farmaci e degli altri prodotti trattati in Farmacia, sia di propria iniziativa sia su richiesta dei cittadini sia, infine, se interpellata, su richiesta del medico di base o dello specialista;
- crea un "angolo del consiglio" adibito a fornire le consulenze in modo riservato e personalizzato;
- si pone come un servizio pronto ad accogliere le esigenze dei cittadini, anche in termini di rassicurazione e di conforto;
- attiva servizi integrativi e personalizzati, anche in collaborazione con le Asl e, ove necessario, con le associazioni di volontariato, con particolare riferimento alle terapie domiciliari, alla misurazione



della pressione, ai test di prima istanza, alle prenotazioni di analisi e visite specialistiche presso i servizi pubblici (Cup);

- prevede uno spazio apposito per l'effettuazione dei vari servizi;
- sceglie, nell'attuazione delle norme che presiedono alla prescrizione dei Farmaci, di adottare comportamenti sempre favorevoli alle esigenze dei cittadini, nel rispetto delle norme vigenti;
- crea, al suo interno, uno spazio apposito dedicato alle informazioni di carattere socio-sanitario, disponibile anche ad ospitare informazioni fornite dalla Asl sui propri servizi;
- fornisce tutte le informazioni di carattere sanitario sui farmaci e sugli altri prodotti presenti in Farmacia, nonché sui servizi sanitari attivi sul territorio e sulle procedure per accedervi;
- dota tutto il personale di cartellino di riconoscimento rendendo ben identificabile la figura del farmacista;
- promuove o, comunque, partecipa a campagne informative sul tema dei diritti dei cittadini, sulla gestione della salute e sulla prevenzione delle malattie;
- assicura un servizio di pronto intervento per piccole medicazioni;
- arreda adeguatamente i locali con accessori utili ai cittadini come sedie, sgabelli, cestino per i rifiuti e quanto altro si rende necessario;
- lascia a disposizione degli utenti un'adeguata superficie calpestabile e libera;
- espone una segnaletica esterna, facilmente leggibile, in cui siano chiaramente indicati i turni di servizio propri e delle altre farmacie e che riporti i numeri di telefono;
- affigge un cartello con la dicitura «Non fumare»;
- provvede alla rimozione delle barriere architettoniche esterne e garantisce l'accessibilità ai locali per le sedie a rotelle, compatibilmente con le necessarie autorizzazioni amministrative e, quando necessario, con la collaborazione delle organizzazioni dei cittadini;
- si attiva, mediante intese, a livello provinciale, tra le proprie organizzazioni e quelle dei cittadini, per la consegna domiciliare dei farmaci a particolari categorie di utenti non deambulanti, stimolando in tal senso anche la Pubblica Amministrazione;
- presta particolare attenzione e assistenza agli utenti appartenenti a categorie con problemi specifici (anziani, handicappati, malati cronici, ecc.).

3.2 - Procedure di attuazione del sistema qualità

La Società individuerà con cadenza annuale adeguati indicatori di attività e di misurazione dei servizi offerti, sotto forma di parametri quantitativi, qualitativi e temporali e, a fronte degli stessi, saranno

eventualmente perfezionati gli *standard* generali del servizio ed elaborati, se ritenuto opportuno, gli *standard* specifici di misura del livello-obiettivo garantito per le prestazioni offerte.

Gli *standard* sono accompagnati da una relazione illustrativa i cui contenuti sono stabiliti al paragrafo comma 3 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994.

La Società si impegna ad elaborare adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti, anche con la collaborazione delle associazioni di volontariato e di tutela dei cittadini.

La verifica della qualità dei servizi dovrà comunque essere effettuata anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza mediante opportune indagini di *customer satisfaction*, anche al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti.

A tale scopo la Società predispone un modello di questionario per la verifica del livello di soddisfazione dell'utenza in cui comprendere una parte dedicata ai reclami e ai suggerimenti.

La Società si impegna ad istituire - ai sensi dell'art. 12 del Dlgs. n. 29/93, come sostituito dall'art. 7 del Dlgs. n. 546/93 - presso la sede aziendale un Ufficio volto a curare le relazioni con il pubblico per la gestione dei reclami e l'analisi di quanto rilevato nei questionari, oltre ad aver disponibili tutte le informazioni utili per gli utenti. L'apertura di detto Ufficio deve essere assicurata anche nelle ore pomeridiane.

I parametri e gli *standard* sono compresi tra le informazioni disponibili presso il predetto Ufficio della Società che cura le relazioni con il pubblico.

3.3 - Impegni e programmi

La Società si impegna a:

- adottare tutte le azioni idonee ad assicurare che siano rispettate le norme in materia di sciopero nei servizi pubblici di cui alla Legge n. 146/90;
- non aderire ad eventuali azioni di protesta che comportino l'applicazione dell'assistenza indiretta;
- collaborare con le Aziende sanitarie locali ad eventuali iniziative di monitoraggio sugli effetti della farmacoterapia e sugli effetti collaterali e di monitoraggio dei consumi farmaceutici, nonché all'effettuazione di *screening* di massa;
- promuovere, in modo razionale e compatibile con le risorse aziendali, nonché nel rispetto della normativa vigente, la costituzione di farmacie di turno continuato;
- mantenere gli attuali punti vendita con possibilità di incrementarli compatibilmente con la normativa vigente;

- praticare gli orari di apertura propri del settore;
- comunicare all'utente, attraverso *depliant*, manifesti affissi nella sede della farmacia, e ogni altro mezzo ritenuto opportuno:

- i contenuti della presente "Carta dei Servizi";
- le eventuali variazioni delle modalità di erogazione del servizio;
- le decisioni che riguardano gli stessi utenti e loro motivazioni;
- le possibilità di reclamo e gli strumenti di ricorso avverso le predette decisioni.

ART. 4 - DIRITTO DI ACCESSO E RECLAMI

Ai sensi della legislazione vigente, il diritto di accesso di cui al novellato art. 22 e seguenti della Legge n. 241/90, si esercita anche nei confronti della Società, in quanto gestore di pubblico servizio.

La Società si impegna a prevedere procedure di reclamo dell'utente circa la violazione dei principi sanciti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 secondo le modalità nella medesima previste e dà ad esse piena pubblicità. Gli interessati dovranno avere risposta entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di chiarimento.

La presente Carta dei Servizi è parte integrante del Contratto di Servizio stipulato tra il Comune di Foiano della Chiana e la Società "Farmaceutica Foiano S.r.l. società unipersonale", e sarà assoggettata a revisione almeno triennale, di concerto con il Comune di Foiano della Chiana.


SOCIETÀ FARMACEUTICA
FOIANO S.r.l.
P.zza C.B. CAVOUR